

RG N. 3924/2024 v.g.



Tribunale di Milano

- Sezione II civile –

Il Giudice, dott. Luisa Vasile, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 4-9-24, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Su istanza di proroga di misure protettive e contestuale richiesta di misure cautelari, depositata da SRL (C.F. e P.IVA in data 26-7-24, sub RG N. 2024 v.g.

Letto il ricorso, il parere dell'esperto dottor dep. il 3-9-24 e il verbale d'udienza del 4-9-24;

OSSERVATO

- che con ordinanza emessa in data 23/05/2024 sono state confermate per la durata di 120 giorni le misure protettive generali richieste *erga omnes* (già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza, 5-4-24), con scadenza dunque in data 3/8/2024;

- che tempestivamente (con istanza depositata in data 26-7-24 ed acquisita in PCT il 29-7-24, assente questo gd per congedo feriale) è stata richiesta la proroga delle misure protettive, unitamente e contestualmente alla concessione di misure cautelari;

- che, come motivato in decreto del 5-8-24, si è resa necessaria la fissazione di udienza, tenutasi il 4-9-24;

- che l'Esperto ha motivato il proprio parere favorevole sia sulla base delle iniziative intraprese e proseguite dalla ricorrente (tutti gli adempimenti sono stati elencati e descritti da pag.17 in avanti della istanza), sia sulla base del pregiudizio che la mancata proroga delle misure protettive esporrebbero *ad un rischio elevatissimo (per non dire alla pressoché certezza) di essere dichiarata insolvente e, quindi, di essere oggetto di una sentenza di liquidazione giudiziale, con la certezza per i creditori di dover rinunciare alla possibilità di un eventuale soddisfacimento parziale dei propri crediti, garantito, invece, dalla continuità aziendale;*



-che l'Esperto ha altresì affermato l'assenza di motivi ostativi alla proroga delle misure protettive in quanto: *da un lato, l'andamento economico e finanziario del punto vendita attualmente in funzionamento genera utili e flussi di cassa positivi, seppur non di rilevante entità e in quanto, d'altro lato, la proroga delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari nei confronti delle banche non appare atta ad arrecare pregiudizi significativi ai creditori*

-che dunque il piano di risanamento, rivisto sulla base della situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 30-4-24 e inviato ai creditori -in versione rettificanda in via di più compiuta definizione-, subirebbe un reciso arresto nel caso di iniziative esecutive o cautelari dei creditori;

- che il parere dell'Esperto, diffusamente motivato, dev'essere integralmente richiamato nella presente sede e giustifica l'accoglimento dell'istanza di proroga e l'estensione temporale della stessa, sussistendone i presupposti di legge, per il termine richiesto di ulteriori 120 giorni;

- che è possibile pertanto prorogare le misure protettive già concesse;

- che, per le medesime ragioni di cui sopra, possono concedersi le misure cautelari richieste, in assenza delle quali, come da parere dell'esperto, la Società sarebbe esposta ad *un rischio elevatissimo (per non dire alla pressoché certezza) di essere dichiarata insolvente e, quindi, di essere oggetto di una sentenza di liquidazione giudiziale, con la certezza per i creditori di dover rinunciare alla possibilità di un eventuale soddisfacimento parziale dei propri crediti, garantito, invece, dalla continuità aziendale.*

- che difatti, *in primis*, non pare condivisibile affermare che non possano essere chieste adesso misure cautelari (nelle conclusioni del ricorso: *Concedere le misure cautelari generali sul patrimonio di srl e sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività, con conseguente sospensione dell'escussione delle garanzie da parte di tutte le Banche creditrici di srl*) che non abbiano formato oggetto di iniziale istanza, in quanto alcuna previsione di inammissibilità è rinvenibile in tali termini. La previsione dell'art.19 co.1 CCII facoltizza -"ove occorre"- la richiesta di adozione dei provvedimenti cautelari e dunque non pare da escludersi che tale esigenza possa presentarsi nel corso della composizione, proprio al fine di cristallizzare la situazione a quel dato momento e, conseguentemente, agevolarne il positivo esito;

- che, inoltre, la sanzione di inefficacia è espressamente prevista solo per l'omesso o ritardato deposito della istanza per le misure previste dall'articolo 18 comma 1 (protettive);

- in concreto, poi, la Società, come evidenziato dalla stessa e anche dall'esperto, ha dedotto l'esigenza di misure cautelari per un verso in conseguenza della precisazione ed



aggiornamento del piano; dall'altro, per via della iniziativa dei creditori - e
srl che hanno promosso l'escussione delle garanzie concesse da srl,
con conseguente incremento dell'esposizione bancaria . Le Banche (

) assistite da garanzia di MCC hanno palesato
l'intenzione di escutere le garanzie di Mediocredito Centrale, il che comporterebbe effetti
diretti sul patrimonio della Società (trasformazione del credito da chirografario a privilegiato,
nel senso che con il pagamento alle banche da parte di MCC ed il conseguente esercizio del
diritto di surroga nei confronti della debitrice, troverebbe ingresso nel passivo della società un
debito privilegiato e maggiorato di penali);

- che, quindi, si apprezza la ricorrenza del *periculum* che la Società intende ovviare con le
chieste misure cautelari, ossia il pericolo che l'escussione delle garanzie di MCC possa
pregiudicare il buon esito della composizione -sussistendo quindi il nesso di funzionalità tra le
misure chieste e il buon esito delle trattative- a discapito della possibilità di un concreto
risanamento imprenditoriale: la richiesta cautelare è volta a impedire che nelle more della
conclusione delle trattative, per effetto dell'escussione all'esito del procedimento di
attivazione della garanzia, la società si trovi costretta a considerare un diverso e maggiore
“super-privilegio” ante primo grado di MCC, non riuscendo più a destinare le stesse risorse
finanziarie all'ipotesi di soddisfazione proposta alle banche stesse;

- che, condividendo le osservazioni svolte dall'esperto (da p.21), appare tuttavia necessario
sottolineare l'esigenza che la Società appresti quanto prima la versione definitiva del piano,
corredato di parere legale, coinvolgendo in trattative attive e piene anche MCC e gli enti
pubblici (che al momento non si sono presentati al tavolo) ed al fine di consentire, sempre in
ambiente protetto, la adeguata verifica della percorribilità con i creditori di tale seconda fase
delle trattative;

- che, in considerazione anche del periodo estivo appena trascorso, che non ha consentito
tempestivi, ravvicinati e proficui incontri, appare congruo e scevro da particolare conseguente
nocumento ai creditori, un periodo di proroga di ulteriori 120 giorni (e comunque entro il
termine complessivo di 240 giorni, ex art.19 c.5 CCII), orizzonte temporale per il quale vanno
adottate anche le chieste misure cautelari, trascorso il quale con esito negativo e di
preclusione definitiva di ogni possibilità di risanamento, ben potranno le banche avviare le
iniziative inibite dalle misure cautelari

P.Q.M.

Visto gli artt.18 e 19 CCII



Proroga per ulteriori 120 giorni e dunque **fino al 1 dicembre 2024**, la durata delle misure protettive già confermate fino al 3/8/2024 col precedente provvedimento del 3-5-24, senza soluzione di continuità dalla prima scadenza;

AVVERTE

- che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
- che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

dispone in via cautelare che è vietato, sospeso, inibito ai creditori bancari e a tutte le Banche creditrici di srl, avviare o proseguire con ogni procedura di recupero del credito e comunque alla escussione della garanzia MCC;

stabilisce quale termine di durata delle misure cautelari qui disposte, quello del **1 dicembre 2024**, in linea con il termine prorogato per le misure protettive;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 7 CCII e la comunicazione a parte ricorrente ed invita la parte ricorrente a comunicare con urgenza la presente ordinanza via PEC alle parti interessate, anche non costituite.

Si comunichi.

Milano, 04/09/2024

Il Giudice
Dott. Luisa Vasile